

AVVISO ALLA CITTADINANZA IN MATERIA DI RIFIUTI, ABBANDONI E DEPOSITO DI MATERIALI

ABBANDONO RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DA PARTE DI PRIVATO CITTADINO

Considerato il ripetersi di episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale, si informa la cittadinanza che verrà intensificata l'attività di vigilanza da parte della Forestale e della Polizia locale, anche con l'ausilio di strumenti di videosorveglianza, al fine di individuare i soggetti responsabili.

Tipologie comuni di rifiuti non pericolosi rinvenuti sul territorio comunale (su rampe ai margini stradali o in bosco):

- sfalci e potature di giardini,
- macerie da demolizione (inerti),
- imballaggi (plastica, vetro, metallo, alluminio),
- cenere,
- segatura,
- scarti di origine animale,
- sacchi di spazzatura indifferenziata, etc.

Come conferire correttamente i rifiuti

Si ricorda che i rifiuti che non possono normalmente essere depositati nei cassonetti presenti sul territorio, possono essere utilmente conferiti presso il locale centro raccolta materiali (CRM).

Si ricorda che è consentito conferire **massimo 1 m³ di materiale verde e ramaglie per giorno/cittadino**.

L'Abbandono dei rifiuti è un REATO!

L'abbandono di rifiuti da parte di privato cittadino è sanzionato penalmente con l'ammenda da 1500 a 18.000 euro dall'art. 255 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Tipologia di Rifiuto	Natura del reato	Sanzione	Sanzioni accessorie (con veicolo)
Abbandono rifiuti non pericolosi art. 255 D.Lgs. 152/2006 (sfalci e potature di giardini, macerie da demolizione (inerti), imballaggi (plastica, vetro, metallo), cenere, segatura, scarti di origine animale, sacchi di spazzatura indifferenziata, etc.)	Contravvenzione Penale	Da € 1.500 a € 18.000 (estinzione reato € 4.500)	Sospensione patente (fino a 6 mesi) + confisca del veicolo
Abbandono rifiuti pericolosi art. 255 ter D.Lgs. 152/2006 (eternit, batterie, oli, vernici, etc.)	Penale (delitto)	Pena raddoppiata (fino a € 36.000)	Sospensione patente + confisca del veicolo
Abbandono accanto ai cassonetti - isole ecologiche (Art. 255 c. 1.2)	Illecito Amministrativo	Da € 1.000 a € 3.000	Fermo amministrativo del veicolo (1 mese)

Le violazioni potranno essere accertate anche tramite sistemi di videosorveglianza.

Invitiamo tutti a conferire correttamente i rifiuti negli appositi spazi per evitare queste pesanti sanzioni. Confidiamo nella massima collaborazione di tutti i cittadini per mantenere il nostro Comune pulito, accogliente e rispettoso dell'ambiente.

SINTESI NORMATIVA DEPOSITO DI MATERIALI VARI

FONTI NORMATIVE:

- D.Lgs 152/2006 (testo unico ambientale) parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e bonifiche aggiornata alle direttive europee 116/2020,
- Decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale;
- Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio;
- Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8- 61/Leg Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (RUEP);

Depositi permanenti di merci o materiali

La realizzazione di depositi di merci o di materiali all'aperto è considerata un intervento di **"nuova costruzione"** (art. 3 comma 1 lettera e.7 del DPR 380/2001) quando comporta l'esecuzione di lavori che determinano una **trasformazione permanente del suolo inedificato**. In questo caso è necessario il **Permesso di Costruire** (art. 10 del DPR 380/2001).

Depositi temporanei e precari - REVERSIBILI

Se il deposito ha natura temporanea, diretto a soddisfare bisogni transitori, il regime è semplificato (attività edilizia libera), ma con obblighi di comunicazione (art. 78 c. 3 k):

- le opere dirette a soddisfare necessità obiettive e destinate a essere rimosse entro **180 giorni**
- sono libere, previa **comunicazione di inizio lavori** al Comune (art. 6 e bis DPR 380/2001);
- il Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale DPP 8_61 LEG/2017 (RUEP) considera "temporanea" un'esigenza non superiore a **due anni** (art. 32 c. 1). In questo caso, deve essere presentata una comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio, allegando una planimetria e una relazione che indichi i tempi di rimozione;
- i depositi provvisori di **terre e rocce da scavo** sono considerati opere precarie (art. 32 c. 4 del RUEP).

Depositi di materiali considerabili rifiuti

Se il deposito è costituito da materiali che possono essere qualificati come rifiuti e non rispetta le condizioni previste per il deposito temporaneo (art. 183 comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/2006 *raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, al fine di essere trasportati verso un impianto di recupero o smaltimento*), esso configura un'ipotesi di abbandono o deposito incontrollato vietata dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006. Tale condotta se commessa da un privato cittadino è punita con sanzione penale ai sensi dell'art. 255 e dall'art. 256 se posta in essere da titolari di imprese o responsabili di enti.

Vincoli paesaggistici e ambientali

Se il deposito viene realizzato su di una particella fondiaria che si trova in una zona sottoposta a tutela ambientale (ad esempio in zone gialle del PUP, area bosco, aree protette) è **generalmente obbligatoria l'autorizzazione paesaggistica**.

I territori coperti da foreste e da boschi sono considerati beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Qualsiasi intervento che comporti una modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore in queste zone richiede una preventiva autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla CPC.

SANZIONI

In base alla normativa della Provincia Autonoma di Trento (L.P. 15/2015), la sanzione per la realizzazione di un deposito di materiali in assenza della necessaria comunicazione varia a seconda del regime edilizio in cui ricade l'opera.

1. Omissione della Comunicazione semplice (interventi liberi)

Se il deposito rientra tra le opere di **attività edilizia libera** soggette a comunicazione (ai sensi dell'art. 78, comma 3); la sanzione prevista è la seguente:

- **sanzione pecuniaria di 500 euro**: Questa sanzione si applica nel caso di **sola omissione della comunicazione**, a condizione che l'intervento sia comunque conforme a tutte le altre norme urbanistiche, edilizie e alle disposizioni attuative.

2. Omissione della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

Se l'intervento non è classificato come "libero" ma è soggetto a **CILA** (ai sensi dell'art. 78 bis):

- si applica la **sanzione pecuniaria di 1.000 euro** per la mancata presentazione della CILA, sempre che l'opera risulti conforme alle norme vigenti;
- la sanzione è **ridotta di due terzi** (circa 333 euro) se la comunicazione viene effettuata **spontaneamente** mentre l'intervento è ancora in corso di esecuzione.

3. Conseguenze in caso di difformità sostanziale

Se il deposito, oltre a non essere stato comunicato, **non rispetta le norme del Piano Regolatore (PRG)** o i limiti dimensionali:

- l'intervento viene considerato come realizzato in assenza del necessario titolo edilizio;
- il Comune può ordinare la **demolizione** dell'opera o la rimozione dei materiali a spese del responsabile;
- qualora la demolizione non sia possibile o l'opera sia sanabile, si applicano sanzioni calcolate sul valore venale o sul contributo di costruzione in misura doppia.

4. Violazione dei vincoli paesaggistici

Se il deposito è realizzato in un'area tutelata (come in prossimità di un bosco o in area gialla del PUP) senza la preventiva **autorizzazione paesaggistica**:

- la realizzazione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza autorizzazione (compresi i depositi di materiali) **è un reato punito dall'art. 181 del D.Lgs. 42/2004** con le pene previste dall'art. 44 del DPR 380/2001 (arresto fino a due anni e ammenda da 10.328 a 103.290 euro);
- è considerato abusivo e soggetto a **ordinanza di remissione in pristino dello stato dei luoghi**, indipendentemente dal fatto che fosse altrimenti soggetto a semplice comunicazione o SCIA.

In Trentino, il riparto delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definito dall'art. 64 della L.P. 15/2015:

- interventi che interessano territori coperti da **foreste e boschi** ricadono sotto la competenza della **CPC** (art. 64, comma 2, lett. b bis).
- il Sindaco è competente solo per una lista tassativa di interventi "minori" nelle aree di tutela ambientale (art. 64, comma 4), tra cui figurano le **legnaie** (depositi di legna), ma non i depositi di "materiali vari".

Pertanto, se il deposito è destinato a **materiali diversi dalla legna**, la competenza rimane in capo alla **CPC** e non al Sindaco.